

Ambiente - Edilizia

Valutazione di incidenza è mezzo preventivo di tutela ambientale

TAR Sicilia, sentenza del 27 dicembre 2018, n. 2756

[Approfondisci...](#)

La pronuncia in esame ha ad oggetto la revoca in autotutela da parte di una Comune di una concessione edilizia rilasciata nel 2005 per la costruzione di un fabbricato rurale. A fondamento della revoca si poneva la circostanza per cui il P.R.G. individuava la zona di cui alla concessione come “area inedificabile” poiché ricadente nella Rete Natura 2000 e - come tale - soggetta ad una preventiva Valutazione di Incidenza (art. 5 D.P.R. n. 357/1997 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Il Comune, afferma il Tribunale, ha correttamente agito in autotutela per due ordini di ragioni: innanzitutto perché *“la valutazione di incidenza si configura come un mezzo preventivo di tutela dell’ambiente, che si deve svolgere prima dell’approvazione del progetto, il quale deve poter essere modificato secondo le prescrizioni volte ad eliminare o ridurre l’incidenza negativa dell’opera progettata”*. In secondo luogo, perché il Comune aveva anche avvisato il ricorrente che, in pendenza della Valutazione, avrebbe potuto munirsi del nulla-osta dell’ARTA Servizio 2 VAS-VIA, cosa che il ricorrente non ha fatto. Ciò comporta anche l’irrilevanza delle doglianze relative alla supposta mancata ponderazione tra interesse pubblico alla protezione ambientale e interesse privato alla non demolizione del fabbricato: infatti, a ben vedere, il Comune si era adeguatamente attivato suggerendo al ricorrente gli adempimenti necessari a tutelarsi.